

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 63

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, ARMANI, LOBIANCO, CRISTOFORI, STELLA, TRAVERSA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, BALDI, AMADEO, VICENTINI, MICHELI FILIPPO, HELFER, PREARO, BOTTARI, BUFFONE, COCCO MARIA, CASTELLUCCI, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, DE MEIO, LATTANZIO, TANTALO

Presentata l'11 giugno 1968

Delega di rappresentanza dei soci nelle società cooperative ed altre società o associazioni di produttori agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da indagini svolte in questi ultimi anni risulta che, con la crescita di livello culturale e di preparazione tecnico-professionale delle giovani generazioni nel settore delle imprese familiari agricole, si afferma sempre più la tendenza, dei capi d'impresa, a delegare a giovani, coadiuvanti familiari, compiti di direzione tecnica, per particolari attività specializzate dell'azienda agricola, o compiti di rappresentanza in società e associazioni economiche. Per favorire e promuovere questa tendenza, che indubbiamente si presenta provvidenziale e feconda di notevole progresso nel dialogo e collabo-

razione tra generazioni nel mondo rurale, si presenta l'unità proposta di legge.

L'articolo unico intende non solo consacrare questi scopi di sollecitazione di una tendenza sociale in alto, ma anche rimuovere l'ostacolo giuridico che sarebbe costituito dal fatto che, per le leggi vigenti, non può ricevere delega di rappresentanza chi non riveste la qualifica di socio di una società o associazione.

Per queste considerazioni ne raccomandiamo la favorevole considerazione ed approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I coltivatori diretti, siano essi proprietari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziari, i partecipanti nel caso di compartecipazione

associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari, che siano soci di società cooperative o di altre società o associazioni di produttori agricoli, possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, nelle assemblee di dette società o associazioni, anche da un coadiuvante familiare pure se non socio o associato.

Il coadiuvante delegato acquista pertanto diritto all'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche sociali delle predette società od associazioni, in sostituzione del socio delegante.

Sono abrogate le disposizioni di legge o di statuti in contrasto con la presente norma.